

**OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONE DI CARBURANTI
DIFFERIMENTO ALL'1/1/2019**

Riferimenti: art. 1, comma 926, Legge n. 205/2017;
D.P.R. n. 444/1997;
art. 19bis1 e art. 22, D.P.R. n. 633/72;
art. 164, D.P.R. 917/1986;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2012;
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 04.04.2018, prot. N. 73203/2018
D.L. 79 del 28/6/2018
Confimi Romagna News n° 12 del 24/05/2018

È stato pubblicato sulla G.U. 28/6/2018 n. 148 il D.L. 79/2018 che dispone il **rinvio dall'1/7/2018 all'1/1/2019** dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti.

Il rinvio riguarda esclusivamente le **cessioni di benzina e gasolio per autotrazione** verso soggetti passivi IVA effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Resta fermo, invece, il termine dell'1/7/2018 per l'avvio della fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio in ambito B2B (Business to Business), effettuate, ad esempio, da compagnie petrolifere o da grandi distributori.

Ai fini IVA, sarà possibile continuare a documentare gli acquisti presso gli impianti stradali di distribuzione con l'utilizzo della **carta carburanti**, o mediante il pagamento con **mezzi tracciabili** ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97.

Si evidenzia che l'art. 1 co. 923 della legge di bilancio 2018, come modificato dal D.L. 79/2018, prevede, già **a partire dall'1/7/2018**, che l'esercizio del diritto alla **detrazione IVA** sia subordinato al **pagamento mediante mezzi tracciabili** anche diversi da quelli individuati dal DPR 444/97.

Analogamente, ai sensi dell'art. 164 del TUIR, per la **deduzione del costo ai fini delle imposte dirette**, è necessario per il **pagamento** l'utilizzo di **strumenti tracciabili dall'1/7/2018**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.